

REGOLAMENTO (CE) N. 590/95 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 1995****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94⁽³⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 11 000	—	—
1001 10 00 400	—	—	1101 00 15 100	01	60,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 15 130	01	57,00
1001 90 99 000	03	39,00	1101 00 15 150	01	52,00
	02	10,00	1101 00 15 170	01	48,00
1002 00 00 000	04	65,00	1101 00 15 180	01	45,00
	05	80,00	1101 00 15 190	—	—
	02	10,00	1101 00 90 000	—	—
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 500	01	60,00
1003 00 90 000	03	51,00	1102 10 00 700	—	—
	02	10,00	1102 10 00 900	—	—
1004 00 00 200	—	—	1103 11 10 200	01	0 ⁽³⁾
1004 00 00 400	—	—	1103 11 10 400	01	0 ⁽³⁾
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1005 90 00 000	01	—	1103 11 90 200	01	0 ⁽³⁾
			1103 11 90 800	—	—

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 04 Svizzera, Liechtenstein e Ungheria,
- 05 Slovenia.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽³⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).